Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 23 gennaio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1974.

Determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1975.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8%;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, concernente la determinazione del prezzo di vendita al pubblico e le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1974;

Visto le proposte presentate in data 3 dicembre 1974 dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico

Fermi restando i prezzi di vendita al pubblico stabiliti con l'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 1974 citato nelle premesse, resta in vigore, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1975, la tabella di cui all'art. 2 dello stesso decreto, concernente le misure dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi per singolo condizionamento e della relativa imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 263

(421)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia;

Viste le dimissioni del sig. Rocco Boccadamo, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Luciano Sebastianelli in sostituzione del sig. Rocco Boccadamo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luciano Sebastianelli è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Rocco Boccadamo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

(225) *Il Ministro*: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Autorizzazione alla società « Over Italia S.p.a. - Organizzazione verifica e revisione », in Savona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Over Italia S.p.a. - Organizzazione verifica e revisione », con

sede in Savona, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Over Italia S.p.a. - Organizzazione verifica e revisione », con sede in Savona, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(206)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Autorizzazione alla società « Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(205)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, in Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imatex, con sede in Avellino, con effetto dal 3 dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1974 e 8 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, con sede in Avellino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(347)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973, 18 agosto 1973, 22 dicembre 1973, 24 dicembre 1973, 1° aprile 1974 e 23 luglio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(345)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, in Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imatex, con sede in Avellino, con effetto dal 3 dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1974, 8 ottobre 1974 e 13 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, con sede in Avellino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(348)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1975.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973, 18 agosto 1973, 22 dicembre 1973, 24 dicembre 1973, 1° aprile 1974, 23 luglio 1974 e 13 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(346)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1975.

Parziale provvisoria modificazione al prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estensione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza di malattia a decorrere dal 1° agosto 1974;

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, il prontuario I.N.A.M., a decorrere dal 1° gennaio 1975, si applica anche ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta;

Considerato che il vigente prontuario I.N.A.M. non comprende alcuni farmaci indispensabili per la cura di specifiche infermità, i quali, pertanto, per effetto della norma predetta, non potrebbero essere prescritti in regime mutualistico a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Ritenuta l'urgente necessità, al fine di evitare il peggioramento degli attuali livelli di assistenza, di integrare il vigente prontuario I.N.A.M. con l'inclusione dei predetti farmaci, salva la revisione generale del prontuario stesso nei termini indicati dall'articolo predetto;

Ritenuto che, per le anzidette ragioni di urgenza, sussiste la necessità di limitare l'inclusione nel prontuario di prodotti registrati entro il 28 febbraio 1974, che hanno già formato oggetto di esame da parte dell'apposita commissione istituita presso l'I.N.A.M. e composta da rappresentanti del predetto Istituto nonchè del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Udito il parere espresso dal comitato di esperti previsto dal terzo comma del citato art. 9;

Udito il parere espresso nella seduta del 9 gennaio 1975 dal Consiglio superiore di sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Nel vigente prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. sono incluse, a decorrere dal 1° gennaio 1975, le specialità medicinali di cui agli allegati *A, B, C, D, E, F* e *G* appartenenti ai seguenti gruppi terapeutici, con le limitazioni a fianco di ciascuno segnate:

Albumina umana: prescrivibile su indicazione ospedaliera a dimissione avvenuta e nelle confezioni indicate nell'allegato *A*.

Gammaglobuline antitetaniche: prescrivibili limitatamente alle confezioni indicate nell'allegato *B*. Gli assistiti sono tenuti a corrispondere direttamente al farmacista la quota di L. 900 (novecento) per l'Immunotetan della ditta Richardson-Merrel e per il Tetuman della ditta Berna.

Gammaglobuline antirosolia: prescrivibile nello stato di gravidanza e limitatamente alle confezioni indicate nell'allegato *C*.

Emoderivati antiemofilici: prescrivibili previa diagnosi di emofilia attestata da parte di centri specializzati o di enti ospedalieri e limitatamente alle confezioni indicate nell'allegato *D*.

Ormone somatotropo umano: prescrivibile previa diagnosi di nanismo da « deficit » somatotropico attestata da centri specialistici, limitatamente alle confezioni indicate nell'allegato *E*.

Calcitonina: prescrivibile su indicazione ospedaliera a dimissione avvenuta limitatamente alla specialità « Calcitar - Armour - flac. 160 U. MRC + dil. (allegato *F*).

Psicofarmaci maggiori (Butirrofenonici e Antidepressivi triciclici): prescrivibili in forma indiretta, su indicazione ospedaliera a dimissione avvenuta o su indicazione dello specialista neurologo limitatamente alle confezioni contenute nell'allegato *G*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

ALLEGATO *A*

ALBUMINA UMANA

Albumina - Kabi - soluz. 20 % - 20 ml.
Albumina - Kabi - soluz. 20 % - 50 ml.
Uman-Albumin - Biagini - 10 ml.
Uman-Albumin - Biagini - 50 ml.
Albumina umana - Sclavo - 10 ml.
Albumina - Sclavo - 20 ml.
Albumina - Sclavo - 50 ml.
Albumina umana - Haemoderivate - Immuno - 10 ml. fleboclisi.
Albumina umana - Haemoderivate - Immuno - 50 ml. fleboclisi.
Albumina umana - Isi - Richardson-Merrell - soluz. iniettabile 25 % - 20 ml.
Albumina umana - Isi - Richardson-Merrell - soluz. iniettabile 25 % - 50 ml.
Albumina umana - Emelfa - soluz. 20 % - 10 ml.
Albumina umana - Emelfa - soluz. 5 % - 50 ml.
Siero albumina umana normale - I.S.M. Belfanti - soluz. 25 % 20 ml.
Siero albumina umana normale - I.S.M. Belfanti - soluz. 25 % 50 ml.

ALLEGATO *B*

GAMMA-GLOBULINE ANTITETANICHE

Tetagamma - I.S.M. Belfanti - 1 fiala 250 U.I. 2 ml.
Tetabulin - Immuno - flac. liof. + solv. 2 ml.
Gamma-Tet - Hoechst Italia - 1 fiala 1 ml. 250 U.I.
Gamma-Tet - Hoechst Italia - 1 fiala 2 ml. 250 U.I.
Ig-Tetano - Sclavo - flac. 2 ml.
Tetanus gamma - Biagini - flac. liof. 250 U.I. + solv.
Immunotetan - Richardson-Merrell - fiala da 2 ml.
Tetuman - Berna - flac. 2 ml. 250 U.I.

ALLEGATO *C*

GAMMA-GLOBULINE ANTIROSOLIA

Immunoros - Richardson-Merrell - flac. 2 ml.
Immunoros - Richardson-Merrell - flac. 10 ml.

ALLEGATO *D*

EMODERIVATI ANTIEMOFILICI

Bebulin 200 - Immuno - flac. liof. + 20 ml. solv.
Bebulin 500 - Immuno - flac. liof. + 20 ml. solv.
Kryobulin - Haemoderivate 250 - Immuno - flac. liof. + solvente 20 ml.
Kryobulin - Haemoderivate 500 - Immuno - flac. liof. + solvente 50 ml.

ALLEGATO *E*

ORMONE SOMATOTROPO

Grorm - Serono - 1 flac. liof. 2 U.I. + solv.
Grorm - Serono - 1 flac. liof. 4 U.I. + solv.

ALLEGATO *F*

CALCITONINA

Calcitar - Armour - flac. 160 U. MRC + dil.

ALLEGATO *G*

PSICOFARMACI MAGGIORI

BUTIRROFENONICI

Haloperidolo.

Serenase - Luso farmaco:
30 compresse mg. 0,50
20 compresse mg. 1
5 fiale 2 mg. 2 ml.

Trifluperidolo.

Psicoperidol - Luso farmaco:
20 compresse mg. 1
5 fiale 2 mg. 2 ml.

Droperidolo.

Sintodian - Carlo Erba:
30 confetti mg. 2
30 confetti mg. 4
5 fiale 5 mg. 2 ml.
5 fiale 2 mg. 2 ml.
10 ml. 2,5 mg/ml.

Pipamperone.

Piperonil - Luso farmaco:
20 compresse mg. 80

Dipiperon - Iansen:
20 compresse mg. 40

Moperone.

Luvatren - Cilag:
20 compresse mg. 5
5 fiale 5 mg. 1 ml.

DEPRESSIVI TRICICLICI

Imipramina.

Dynaprin - Monico:
25 confetti mg. 25
10 fiale 25 mg. 2 ml.

Surplix - Ist. scientifico venezie:
50 confetti mg. 25

Tofranil - Ciba-Geigy:
50 confetti mg. 25
10 fiale 25 mg. 2 ml.

Trimipramina.

Surmontil - Farmitalia:
50 compresse mg. 25
20 compresse mg. 100

Monocloroimipramina.

Anafranil - Ciba-Geigy:
20 confetti mg. 25
5 fiale 25 mg. 2 ml.

Desipramina.

Irene - I.S F.:
50 compresse mg. 25

Nortimil - Chiesi:
60 compresse mg. 10
40 compresse mg. 25
10 fiale 25 mg. 2 ml.

Pertofran - Ciba-Geigy:
50 confetti mg. 25

Dibenzepina.

Noveril - Sandoz:
25 confetti mg. 80
15 confetti mg. 160

Amitriptilina.

Triptizol - Merck Sharp Dohme:
30 compresse mg. 10
25 compresse mg. 25
10 ml. 10 mg/ml.

Adepril - Lepetit:
30 confetti mg. 10
30 confetti mg. 25
5 fiale mg. 30 ml. 3

Loroxil - Roche:
30 confetti mg. 10
25 confetti mg. 25
6 fiale 50 mg. 2 ml.
10 fiale 20 mg. 2 ml.

Nortriptilina.

Noritren - Recordati:
30 confetti mg. 10
30 confetti mg. 25

Sensival - Importex:
30 confetti mg. 10
25 confetti mg. 25

Vividyl - Lilly:
25 capsule mg. 10
25 capsule mg. 25

Protriptilina.

Concordin - Merck Sharp Dohme:
30 compresse mg. 10

Noxiptilina.

Agedal - Bayer mg..a:
~~30 compresse mg. 50~~
50 compresse mg. 25
50 compresse mg. 10
5 fiale 50 mg. 2 ml.

(344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 326 della *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1975.

(356/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Giovanni Battista Giuliana, nato a Trapani il 5 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciato dall'Università di Bari il 6 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(170)

La dott.ssa Eliana Mei, nata a Napoli il 18 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato, sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in pedagogia rilasciato dall'Istituto universitario pareggiato di magistero « SS. Assunta » di Roma il 16 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(171)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Laura Pigorini, nata a Milano il 27 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 25 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(175)

La dott.ssa Enrica Zuppinger, nata a Milano il 5 giugno 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 2 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(176)

Il dott. Michelangelo Foradori Artini, nato a Milano il 29 maggio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica, conseguito presso il Politecnico di Milano il 7 luglio 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(172)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 22 giugno 1974 al 18 luglio 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1575/74, n. 1588/74, n. 1597/74, n. 1623/74, n. 1701/74, n. 1727/74, n. 1734/74 e n. 1799/74

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-6-74 al 24-6-74	25-6-74	dal 26-6-74 all'1-7-74	dal 2-7-74 al 3-7-74	dal 4-7-74 all'11-7-74	dal 12-7-74 al 18-7-74
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	14.240,00	21.360,00	28.480,00	21.360,00	24.920,00	21.360,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	—	—	—	—	—	—
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	—	—	—	—	—	—
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	—	—	—	—	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro) . . .	—	—	—	—	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero) . .	—	—	—	—	—	—
11.01	Farina di cereali:						
	C. di orzo	—	—	—	—	—	—
	D. di avena	—	—	—	—	—	—
	E. di granturco:						
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	—	—	—	—	—	—
	II. altra	—	—	—	—	—	—
	H. di miglio	—	—	—	—	—	—
	K. di sorgo	—	—	—	—	—	—
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
	A. Semole, semolini:						
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo:						
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—
	IV. di avena:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—
	V. di granturco:						
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso:						
	1. destinati all'industria della birra .	—	—	—	—	—	—
	2. altri	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-6-74 al 24-6-74	25-6-74	dal 26-6-74 all'1-7-74	dal 2-7-74 al 3-7-74	dal 4-7-74 all'11-7-74	dal 12-7-74 al 18-7-74
11 02 (*segue*)	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	—	—	—	—	—	—
	B Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) mondati (decorticati o pilati):						
	1. di orzo (2)	—	—	—	—	—	—
	2. di avena:						
	aa) avena spuntata	—	—	—	—	—	—
	bb) altri:						
	(11) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso (2)	—	—	—	—	—	—
	(22) altri (2)	—	—	—	—	—	—
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	1. di orzo (2)	—	—	—	—	—	—
	2. di avena:						
	aa) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3% in peso (2)	—	—	—	—	—	—
	bb) altri (2)	—	—	—	—	—	—
	4. di miglio (2)	—	—	—	—	—	—
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano) (2)	—	—	—	—	—	—
	b) di segala (2)	—	—	—	—	—	—
	c) di granturco (2)	—	—	—	—	—	—
	d) di sorgo (2)	—	—	—	—	—	—
	C Cereali perlati:						
	I di frumento (grano) (3)	—	—	—	—	—	—
	II di segala (3)	—	—	—	—	—	—
	III di orzo:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria (3)	—	—	—	—	—	—
	b) altri (3)	—	—	—	—	—	—
	IV di avena (3)	—	—	—	—	—	—
	V di granturco (3)	—	—	—	—	—	—
	VII. di miglio (3)	—	—	—	—	—	—
	VIII. di sorgo (3)	—	—	—	—	—	—
	D Cereali soltanto spezzati:						
	I di frumento (grano)	—	—	—	—	—	—
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III di orzo	—	—	—	—	—	—
	IV. di avena	—	—	—	—	—	—
	V. di granturco	—	—	—	—	—	—
	VII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	VIII di sorgo	—	—	—	—	—	—
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:						
	I di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) cereali schiacciati:						
	1. di orzo	—	—	—	—	—	—
	2. di avena	—	—	—	—	—	—
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-6-74 al 24-6-74	25-6-74	dal 26-6-74 all'1-7-74	dal 2-7-74 al 3-7-74	dal 4-7-74 all'11-7-74	dal 12-7-74 al 18-7-74
11.02 (*segue*)	b) fiocchi:						
	1. di orzo	—	—	—	—	—	—
	2. di avena	—	—	—	—	—	—
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano)	—	—	—	—	—	—
	b) di segala	—	—	—	—	—	—
	c) di granturco	—	—	—	—	—	—
	d) di sorgo	—	—	—	—	—	—
	F. Agglomerati (« pellets »):						
	I. di frumento (grano)	—	—	—	—	—	—
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo	—	—	—	—	—	—
	IV. di avena	—	—	—	—	—	—
	V. di granturco	85.440,00	85.440,00	85.440,00	85.440,00	85.440,00	85.440,00
	VI. di riso	—	—	—	—	—	—
	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	—	—	—	—	—	—
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:						
	I. di frumento (grano)	—	—	—	—	—	—
	II. altri	—	—	—	—	—	—
11.07	Malto, anche torrefatto:						
	A. non torrefatto:						
	I. di frumento (grano):						
	a) presentato sotto forma di farina	—	—	—	—	—	—
	b) altro	—	—	—	—	—	—
	II. altro:						
	a) presentato sotto forma di farina	—	—	—	—	—	—
	b) non nominato	—	—	—	—	—	—
	B. torrefatto	—	—	—	—	—	—
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
	A. di cereali:						
	I. di granturco o di riso:						
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso	—	—	—	—	—	—
	b) altri:						
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	—	—	—	—	—	—
	2. non nominati	—	—	—	—	—	—
	II di altri cereali:						
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-6-74 al 24-6-74	25-6-74	dal 26-6-74 all'1-7-74	dal 2-7-74 al 3-7-74	dal 4-7-74 all'11-7-74	dal 12-7-74 al 18-7-74
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:						
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:						
	ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (4) è:						
	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	—	—	—	—	—	—
	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	—	—	—	—	—	—
	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	—	—	—	—	—	—
	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	—	—	—	—	—	—
	— superiore al 65 %	—	—	—	—	—	—

(1) S'intendono per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi della seconda riproduzione ».

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(4) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al cap. 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(178)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi supplementari (supplementi dazio specifico) applicabili dal 1° agosto 1974 al 27 ottobre 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 170/67/CEE (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1787/74 e n. 2563/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi supplementari	
			dal 1°-8-1974 all'11-10-1974	dal 12-10-1974 al 27-10-1974
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
		A. albumine:		
		II. altre:		
		a. ovoalbumine e lattoalbumine:		
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	—	24.030 (b)
	35.02-290	2. altre	— (a)	— (a)

(a) Per i prodotti originari della Polonia e della Cecoslovacchia si applica l'importo supplementare di L. 20.025 per 100 kg.

(b) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(29)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 20 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	647,25	647,25	647,10	647,25	651,125	647,20	647,15	647,25	647,25	647,25
Dollaro canadese	653,15	653,15	653 —	653,15	652,35	653,10	653,40	653,15	653,15	653,10
Franco svizzero	253,60	253,60	253,60	253,60	252,66	253,60	253,60	253,60	253,60	253,60
Corona danese	114,39	114,39	114,40	114,39	114,68	114,35	114,36	114,39	114,39	114,35
Corona norvegese	126,12	126,12	126,10	126,12	125,80	126,10	126,17	126,12	126,12	126,15
Corona svedese	159,33	159,33	159,45	159,33	158,72	159,30	159,35	159,33	159,33	159,35
Fiorino olandese	262,37	262,47	262,30	262,37	261,31	262,45	262,35	262,37	262,47	262,45
Franco belga	18,19	18,19	18,19	18,19	18,032	18,18	18,19	18,19	18,19	18,19
Franco francese	147,98	147,98	147,80	147,98	147,03	147,95	148,05	147,98	147,98	147,95
Lira sterlina	1523,80	1523,80	1524 —	1523,80	1530,50	1523,70	1523,70	1523,80	1523,80	1523,80
Marco germanico	272,48	272,48	272,50	272,48	271,32	272,45	272,35	272,48	272,48	272,46
Scellino austriaco	38,46	38,46	38,43	38,46	38,294	38,45	38,43	38,46	38,46	38,45
Escudo portoghese	26,37	26,37	26,38	26,37	26,45	26,35	26,35	26,37	26,37	26,35
Peseta spagnola	11,60	11,60	11,53	11,60	11,533	11,60	11,525	11,60	11,60	11,60
Yen giapponese	2,1525	2,1525	2,16	2,1525	2,15	2,15	2,1514	2,1525	2,15	2,15

Media dei titoli del 20 gennaio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,100
» 5 % (Ricostruzione)	89,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,600
» 5 % (Città di Trieste)	86,650
» 5 % (Beni esteri)	84,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,050
» 5,50 % » » 1968-83	80,075
» 5,50 % » » 1969-84	80,100
» 6 % » » 1970-85	84,100
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	82,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	98,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,200
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,875
» poliennali 7 % 1978	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	647,20
Dollaro canadese	653,275
Franco svizzero	253,60
Corona danese	114,375
Corona norvegese	126,145
Corona svedese	159,34
Fiorino olandese	262,41
Franco belga	18,19
Franco francese	148,015
Lira sterlina	1523,75
Marco germanico	272,415
Scellino austriaco	38,445
Escudo portoghese	26,36
Peseta spagnola	11,562
Yen giapponese	2,152

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesano Boscone

Con deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 1974, n. 9797, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cesano Boscone (Milano) adottata con deliberazione consiliare 18 dicembre 1972, n. 74, relativa alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente.

(311)

Variante al piano regolatore generale del comune di Campione d'Italia

Con deliberazione della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 9583, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Campione d'Italia (Como) adottata con deliberazione di G.M. n. 37 ratificata con delibera consiliare 15 maggio 1974, n. 12, relativa alle zone « C » residenziali di espansione.

(313)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Verolanuova

Con deliberazione della giunta regionale 23 luglio 1974, n. 9133, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Verolanuova (Brescia), adottato con deliberazione consiliare 4 maggio 1971, n. 21.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 18 dicembre 1971, n. 73.

(306)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gorle

Con deliberazione della giunta regionale 24 settembre 1974, n. 9671, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gorle (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 24 gennaio 1970, n. 6.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 25 luglio 1972, n. 50.

(307)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso per esami per la nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive, sono attualmente disponibili ventidue posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa all'Amministrazione civile dello interno, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a ventidue posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, esclusivamente nelle prefetture aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, alla lettera *f*) del n. 7) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi di servizio indicate all'art. 1;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgersi in non più di dieci righe per ciascuna risposta.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto privato;

3) legislazione speciale amministrativa;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

6) storia civile d'Italia dal 1848;

7) geografia fisica e politica d'Italia.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 3), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza postbellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni articoli 1, 2 e 3 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sull'ordinamento degli Archivi di Stato; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, con particolare riferimento ai titoli dal 1° al 4°;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III - capo IV, da art. 142 a art. 160 (limitatamente per quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, da art. 281 a art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 - titolo I, da art. 17 a art 28;

d) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

Art. 7.

Le prove scritte, previste dall'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 7 e 8 aprile 1975, con inizio alle ore 8,30 in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere).

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di guesta e la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio; dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio, produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-D.M.-1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica all'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenuti in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati, quale prima destinazione, ad uno degli uffici periferici di cui all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.176.000 (parametro 160), oltre all'assegno perequativo, alla indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia e alle eventuali compe-

tenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1974

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 295

(326)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova ed a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali da destinarsi alle sedi di Torino e di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 2 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 177, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova ed a nove posti di aiutante dattilografo in prova, nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali, da destinarsi alle sedi di Torino e di Milano.

Veduto il decreto ministeriale 18 aprile 1974, in corso di registrazione, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Veduta la unita dichiarazione con cui il dott. Arturo Baldanza, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione, chiede di essere sostituito per i motivi esposti nella dichiarazione stessa;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Decreta:

La dott.ssa Giovannella Golisano nata Morghen, bibliotecaria principale nel ruolo direttivo delle biblioteche pubbliche statali, è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del concorso a undici posti di aiutante distributore in prova ed a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali, in sostituzione del dott. Arturo Baldanza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1974
Registro n. 93 *Istruzione, foglio n.* 250

(217)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di statistico ed attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva della amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale di novembre 1974, n. 11, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1974, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 397, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti di statistico ed attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1973.

(251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 1791 del 25 marzo 1974, n. 1791-*bis* del 22 maggio 1974 e n. 1791-*ter* del 31 luglio 1974, con i quali è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 agosto 1973, n. 33;

Viste le designazioni pervenute dai competenti uffici ed enti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1973 è così composta:

Presidente:

Di Giacomo dott. Romano, funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Componenti:

Cocchini dott. Claudio, funzionario della carriera direttiva dei medici della Regione;

Maroncelli prof. Pietro, primario medico presso gli ospedali riuniti di Roma, designato dall'ordine dei medici di Roma;

Maggiore prof. Enrico, primario chirurgo dell'ospedale di Nettuno;

Pignataro dott. Luigi, medico condotto titolare del comune di Roma.

Le funzioni di segretario sono esercitate dalla sig.ra Valeria Macchia, funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Roma, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Roma, addì 18 dicembre 1974

Il medico provinciale: DI STEFANO

(253)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750220)